

COMUNE DI AVETRANA

(PROVINCIA DI TARANTO)

REVISORE UNICO



Verbale n. 44
Data: 03 Aprile 2019

Parere su proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e legge n. 96 del 21/06/2017, del programma annuale lavori pubblici per l'anno 2019, per il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e del programma biennale di acquisti di beni e servizi 2019/2020"

L'anno duemiladiciannove, il giorno 03, del mese di Aprile, l'organo di revisione economico-finanziaria, previa acquisizione della copia della proposta di deliberazione, mediante posta elettronica certificata, ricevuta in data 02 Aprile 2019, esprime il proprio parere in merito alla deliberazione di cui sopra, avente ad oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e legge n. 96 del 21/06/2017, del programma annuale lavori pubblici per l'anno 2019, per il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e del programma biennale di acquisti di beni e servizi 2019/2020";

IL REVISORE UNICO

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del D. Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Premesso che:

- l'art. 21, comma 1°, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, modificato con d.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e legge n. 96 del 21/06/2017, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
- l'art. 21, comma 3°, del medesimo decreto dispone che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica".

- l'art. 21, comma 8°, del decreto legislativo n. 50/2016, modificato con d.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e legge n. 96 del 21/06/2017, dispone che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) verranno definiti, tra gli altri, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità dei relativi contratti;
- con decreto del M.I.T. n. 14 del 16/01/2018 è stato adottato il Regolamento recante la disciplina di attuazione dell'art. 21, comma 8 de ID.Lgs. 50/2016 come modificato con altro n. 56/2017 a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021;
- con delibera della G.M. n. 20 in data 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato con d.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e legge n. 96 del 21/06/2017, del programma annuale lavori pubblici per l'anno 2019, del programma triennale dei lavori pubblici anni 2019-2021 e del programma biennale di acquisti beni e servizi 2019 - 2020;

acquisito sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il contenuto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto;

Tenuto conto:

- a) che il provvedimento in oggetto è propedeutico alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
 - b) che è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione 2019/2021, pertanto non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
 - c) che tale parere sarà fornito sull'intera programmazione economico finanziaria in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione 2019/2021;
- per tutto quanto sopra riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

Il Revisore dei conti

esprime parere favorevole, in ordine alla coerenza, sull'adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e legge n. 96 del 21/06/2017, del programma annuale lavori pubblici per l'anno 2019, per il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e del programma biennale di acquisti di beni e servizi 2019/2020".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione
Dott. Giovanni Ancora

